



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/40/CR7b/C5

### INDAGINE CONOSCITIVA

#### SULLE PROPOSTE DI LEGGE C. 55 e C. 3271 RELATIVE ALL'ISTITUZIONE DEL SISTEMA NAZIONALE DELLE AGENZIE AMBIENTALI E DISCIPLINA DELL'AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI

Il 27 ottobre 2011 la Commissione Ambiente della Camera dei Deputati ha iniziato l'esame di due proposte di legge d'iniziativa parlamentare concernenti l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (C 55 Realacci e C 3271 Bratti) ed ha deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva al fine di esaminare le predette proposte di legge.

Poiché nello svolgimento dell'attività conoscitiva la Commissione intende procedere tra l'altro all'audizione delle Istituzioni competenti in materia, la Commissione Ambiente e energia della Conferenza delle Regioni e Province autonome è stata invitata a svolgere in merito ogni utile approfondimento il cui esito, condiviso nella prossima seduta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, potrà essere rappresentato in sede parlamentare

#### I TRATTI SALIENTI DELLE PROPOSTE DI LEGGE.

Entrambe le proposte di legge prevedono una riforma complessiva della disciplina delle agenzie ambientali, attraverso sostanziali innovazioni organizzative e di funzionamento e, in particolare, con l'istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e la protezione ambientale.

Preme sin d'ora evidenziare che entrambe le proposte di legge in esame risultano in parte superate dalla sopravvenuta normativa di riforma del settore in questione, perché antecedenti all'istituzione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), come nel caso della proposta C 55, o comunque alla sua effettiva regolamentazione come nel caso della proposta C 3271.

In particolare la **proposta C 55** reca una nuova disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), organismo da tempo confluito nell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) che ne ha assorbito le relative funzioni (art. 28 del d.l. 112/2008, convertito nella l. 133/2008).

La **proposta C 3271**, benché successiva al d.l. 112/2008 e dunque all'istituzione dell'ISPRA, non risulta invece aggiornata al relativo Regolamento di organizzazione (approvato con decreto ministeriale 21 maggio 2010, n. 123).

Nel quadro normativo vigente, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha accorpato in sé l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ICRAM), attraendo l'esercizio delle relative funzioni.

Si ricorda che l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) è stata istituita con l'art. 38 del d.lgs. n. 300/1999, al fine di svolgere le attività tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, nonché le funzioni relative al coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri organismi eventualmente costituiti

per lo svolgimento di analoghe funzioni. Inoltre, nei settori di propria competenza, svolgeva attività di collaborazione, consulenza e supporto alle altre Amministrazioni pubbliche, definite con apposite convenzioni.

L'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) era un organismo nazionale di ricerca e consulenza, istituito ai sensi della legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), competente appunto nel settore della conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma, quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni, le Province e gli Enti gestori delle aree protette.

L'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), era un Ente pubblico di ricerca e sperimentazione con funzioni di supporto alle politiche delle amministrazioni centrali competenti e agli enti territoriali nella risoluzione delle problematiche ambientali marine anche attraverso la predisposizione di linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia della biodiversità in ambiente marino e costiero e nelle politiche per la pesca e la maricoltura sostenibili (art. 1-bis, comma 6, del d.l. 496/1993, convertito nella l. 61/1994).

**L'ISPRA è integrata in un sistema a rete** (anche informativa, attraverso il SINAnet), il Sistema delle Agenzie Ambientali che pone in relazione i vari organismi operanti sul territorio, coordinando la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell'ambiente.

Al fine di meglio garantire tale correlazione è inoltre istituito un **Consiglio Federale**, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle Agenzie regionali e provinciali, con funzioni consultive sulla convenzione tra l'Istituto e il Ministero dell'Ambiente, con particolare riguardo all'assegnazione dei finanziamenti e all'utilizzo delle risorse, alle metodologie tecnico operative per l'esercizio delle attività delle Agenzie regionali e provinciali, al compito di coordinamento dell'Istituto nei confronti delle medesime.

## **1. Proposta di legge C. 55 (Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).**

Tale proposta (presentata alla Camera il 29 aprile 2008) predispone una riforma generale del sistema delle agenzie ambientali, rinnovando l'organizzazione ed il funzionamento delle stesse. In particolare, al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente, prevede due fondamentali obiettivi (art. 1 della p.d.l.):

- a) l'istituzione di un Sistema nazionale delle agenzie ambientali composto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e dalle agenzie ambientali regionali e provinciali, con il chiaro mandato di assicurare su tutto il territorio nazionale una definita, efficace, diffusa e omogenea azione di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'inquinamento ambientale e fornire un'azione di supporto tecnico alla pubblica amministrazione;
- b) la riforma e riorganizzazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) nell'ottica del superamento del decreto legislativo n. 300 del 1999, attraverso l'attribuzione della personalità giuridica, la ridefinizione del ruolo istituzionale e l'affermazione inequivocabile della sua caratterizzazione e natura tecnico-scientifica.

In coerenza con le predette finalità sono **elencate le funzioni del Sistema nazionale**, quali il monitoraggio dello stato dell'ambiente e della sua evoluzione, il controllo dei fattori di inquinamento e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti, nonché l'attività di produzione, di trasmissione ai diversi livelli istituzionali e di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale. I dati e le informazioni statistiche così raccolte costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione (art. 2 della p.d.l.).

In un'ottica di **multireferenzialità** del Sistema nazionale, sono inoltre declinate ulteriori funzioni da svolgere in collaborazione con le Amministrazioni Pubbliche competenti in materia ambientale, che forniscono un supporto tecnico-scientifico all'esercizio di funzioni amministrative in materia (si

pensi alla collaborazione con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente e con gli altri corpi con compiti di vigilanza e ispezione, all'attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali). Non meno importante è la collaborazione relativa alle attività di divulgazione, di educazione ambientale nonché di formazione e aggiornamento del personale di enti ed organismi pubblici operanti in campo ambientale (art. 3 della p.d.l.). Gran parte delle anzidette funzioni, sono considerate fondamentali ai fini dell'individuazione dei livelli essenziali dell'attività conoscitiva e di informazione ambientale (LETA) che dovranno essere individuati con successivo decreto del Ministero (art. 2, comma 1, art. 3, comma 1 lett. a e b, art. 6 della p.d.l.).

Pur rinviando la puntuale individuazione a successivo provvedimento, la proposta di legge reca una definizione dei livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale che vengono intesi come *«gli standard operativi e funzionali che il Sistema nazionale è tenuto a garantire nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio, controllo e diffusione dell'informazione ambientale»* (art. 6, comma 3 della p.d.l.).

Viene altresì previsto che la determinazione dei LETA tenga conto e sia coordinata con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), ossia le prestazioni ed i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a garantire a tutti i cittadini, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale (art. 1 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.). Per la definizione puntuale ed organica dei livelli essenziali di assistenza in campo sanitario, validi per tutto il territorio nazionale, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001.

Il Sistema nazionale è **coordinato tecnicamente dall'APAT** la quale svolge questo ruolo con il concorso delle agenzie territoriali (art. 5 della p.d.l.). Rientrano nelle funzioni di coordinamento:

- a) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di regolarità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di monitoraggio e di controllo, la definizione di metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per l'analisi degli elementi di conoscenza ambientale e per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni, in relazione agli sviluppi della tecnica, alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione europea e alle posizioni espresse in materia in ambito internazionale;
- b) la proposta dei livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale per le funzioni di rilievo nazionale e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione alle specifiche condizioni di pressione ambientale;
- c) la programmazione e la verifica delle attività per l'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale;
- d) la formazione e l'aggiornamento professionali del personale, anche attraverso la realizzazione di specifiche sedi a ciò preposte;
- e) la promozione, l'indirizzo e l'attuazione delle attività di studio e di ricerca in materia di attività conoscitiva in campo ambientale.

Ai fini della coerente funzionalità del Sistema nazionale, l'APAT predispone un programma triennale di attività, sulla base di un apposito atto di indirizzo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (art. 4 della p.d.l.). Altro organismo fondamentale per lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale è il **Consiglio del Sistema nazionale** delle agenzie ambientali, presieduto dal presidente dell'APAT e composto dai legali rappresentanti delle Agenzie, nonché dal direttore generale dell'APAT stessa (art. 10 della p.d.l.).

Il Consiglio del Sistema nazionale esprime parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'APAT e su ogni altro atto di interesse generale per il governo del Sistema nazionale, inoltre adotta gli indirizzi generali a fondamento dei compiti di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale svolti dall'APAT.

Il Consiglio del Sistema nazionale verifica altresì i fabbisogni e formula proposte (in vista dell'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale), individua sedi permanenti di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale e degli interventi ispettivi

e di controllo (con la partecipazione delle Amministrazioni e degli Enti rispettivamente interessati), nonché forme sistematiche di consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria (art. 10 della p.d.l.).

Lo sviluppo coordinato del sistema nazionale non può prescindere dalla realizzazione e gestione del **Sistema informativo nazionale ambientale** (affidata all'APAT) destinato ad interagire con i Sistemi informativi regionali ambientali (SIRA). Tali sistemi costituiranno la rete **SINANET** (art. 8 della p.d.l.).

Con riferimento alle **funzioni ispettive** il disegno di legge configura ampi poteri di intervento, prevedendo la possibilità di esercizio di attività di polizia giudiziaria. Il personale incaricato degli interventi ispettivi può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse, senza che possa essere opposto il segreto industriale (art. 11 della p.d.l.).

Sul piano regionale e locale operano, con funzioni analoghe a quelle previste per il Sistema nazionale, le Agenzie per la protezione dell'ambiente regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Tali agenzie sono disciplinate con legge regionale, che può disporre attribuzioni ulteriori (art. 12 della p.d.l.).

L'articolato reca poi una delega al Governo per l'adozione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo volto a definire le modalità di finanziamento per il funzionamento dell'APAT e per lo **svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale** da parte delle singole agenzie (art. 13 della p.d.l.).

Infine gli articoli 14 e 15 dettano le disposizioni finali e abrogative.

## **2. Proposta di legge C. 3271 (Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie per la ricerca e protezione ambientale e ordinamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).**

Tale proposta (presentata il 5 marzo 2010) nella sostanza ricalca i contenuti della proposta C55, salvo il riferimento all'ISPRA.

Le funzioni del Sistema sono elencate all'articolo 2, mentre l'articolo 3, commi da 1 a 4, provvede alla classificazione delle attività delle agenzie in istituzionali e non istituzionali.

Le attività istituzionali a loro volta sono distinte in attività di natura obbligatoria e attività di natura non obbligatoria.

È considerata **attività istituzionale di natura obbligatoria** l'espressione di pareri tecnici alle Amministrazioni competenti al rilascio di ogni visto, nulla osta, parere o atto autorizzativo, comunque denominato, in materia ambientale, ivi incluse le procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e la valutazione e il monitoraggio degli interventi di bonifica dei siti contaminati, nonché le attività di validazione analitica connesse (art. 3, comma 2 della p.d.l.).

Le **attività istituzionali di natura non obbligatoria** possono essere svolte dalle Agenzie anche su richiesta degli Enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso. Tra queste si richiamano le attività di supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento e per l'integrazione degli interventi per la tutela della salute e dell'ambiente, di collaborazione per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientali nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e di organismi pubblici operanti in campo ambientale, di collaborazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, con la Guardia costiera e con gli altri corpi aventi compiti di vigilanza e ispezione (art. 3, comma 3 della p.d.l.).

Ulteriori attività, di natura tecnica possono essere svolte dal Sistema nazionale in favore di soggetti pubblici o privati, sulla base di tariffari pubblici predefiniti, purché siano in ogni caso compatibili con l'esigenza di imparzialità che sovrintende l'esercizio delle attività istituzionali di vigilanza e di controllo. In particolare sono vietate le attività rese in favore di soggetti privati che presuppongono prestazioni consulenziali su tematiche soggette a vigilanza da parte del Sistema nazionale (art. 3, comma 4 della p.d.l.).

A differenza della precedente proposta, non viene data una definizione dei livelli essenziali delle prestazioni di tutela ambientale (LETA), la cui determinazione è rinviata *tout court* a successivo decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (art. 3, comma 5 della p.d.l.).

In analogia con l'APAT anche l'ISPRA è preposto alla realizzazione e gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i Sistemi informativi regionali ambientali, che insieme costituiscono la rete SINANET (art. 5 della p.d.l.).

Con apposito accordo di programma stipulato tra l'ISPRA e l'Unioncamere sono stabilite le modalità di trasmissione alle agenzie dei dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese (art. 5, comma 4 della p.d.l.).

Ugualmente rilevante è il **Consiglio del Sistema nazionale**, che esprime parere obbligatorio anche sugli atti di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA (relativi all'operatività del Sistema nazionale ed al raggiungimento dei LETA (art. 7 della p.d.l.).

Con riferimento al personale ispettivo si rimanda all'articolo 8, mentre il successivo articolo si occupa della programmazione delle attività.

La disciplina delle agenzie regionali e delle province autonome viene prevista dall'articolo 10.

Altro elemento di distinzione rispetto alla proposta C 55 è rappresentato dalla **diretta individuazione delle modalità di finanziamento complessive** (art. 11 della p.d.l.).

Infine gli articoli 12 e 13, dettano le disposizioni finali e abrogative **OSSERVAZIONI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME.**

## **Gli aspetti di innovazione**

### Una nuova legge quadro per il Sistema agenziale

L'aspetto positivo delle proposte di legge è certamente l'intento di ridefinire, alla luce dei molteplici cambiamenti intercorsi in questi anni, un nuovo ruolo del sistema agenziale andando così al superamento della normativa vigente ancora in parte risalente alla legge n. 61/1994.

Altro aspetto positivo è quello di interiorizzare alcune tematiche sovente dibattute sui tavoli istituzionali e di seguito indicate.

### Sancito il principio di chi inquina paga

Tale principio previsto dall'articolo 174 del Trattato CEE, non viene più visto esclusivamente negli aspetti risarcitori *ex post* (danno ambientale) ma anche in quelli più propriamente orientati alla prevenzione, attraverso la compartecipazione dei gestori degli impianti ai costi per il rilascio dei pareri e per i controlli programmati effettuati dagli organi di vigilanza.

Si tratta in sostanza dell'accettazione di un percorso di internalizzazione dei costi ambientali attraverso la loro riconduzione (almeno parziale) all'interno della sfera dei soggetti privati che intervengono a modificare l'equilibrio ecologico.

La compartecipazione dei privati ai costi dei controlli è un tema, per certi aspetti anche delicato, che merita comunque di essere disciplinato con la massima trasparenza e pubblicità.

## Il tema dei finanziamenti

Detto già della compartecipazione dei privati ai costi dei controlli, entrambe le proposte prevedono o meglio ribadiscono, visto che analoga disposizione era già presente nella legge 61/94 (anche se quasi sempre disattesa), che tra le entrate delle Agenzie vi sono anche le compartecipazioni al gettito dei tributi con finalità ambientali e delle tariffe per i servizi pubblici (v. art. 13 della p.d.l. C55 e art. 11 della p.d.l. 3271).

## **I profili da approfondire**

### Architettura istituzionale

L'aspetto in questione risulta di fondamentale importanza per il buon esito della riforma ipotizzata dalle proposte di legge in esame.

La previsione di un Consiglio presieduto dal Presidente dell'APAT o ISPRA, di nomina governativa, e al quale viene affidata la competenza ad esprimere pareri su programmi e su piani già predisposti, sembra dettato dall'obiettivo di spostare a livello di governo centrale la sede delle decisioni in materia ambientale, in contrasto con i principi ispiratori della stessa proposta di legge C 55 basati sul federalismo organizzativo del Sistema nazionale delle Agenzie.

Non risulta chiaro, ancora, il contenuto dell'articolo 9, comma 8 della p.d.l. C55 nella parte in cui demanda allo Statuto dell'APAT la previsione di "*sedi permanenti di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale e degli interventi ispettivi e di controllo, con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti interessati*".

Sembra trattarsi di una previsione assolutamente incongrua con l'assetto delle competenze proprie del vigente ordinamento: demandare a sedi di coordinamento, previste dallo Statuto APAT, il rapporto con le amministrazioni e gli enti interessati agli interventi ispettivi e di controllo, ovvero Regioni, Province e Comuni in quanto "autorità competenti", non appare realistico.

In termini generali, occorre rilevare che l'architettura istituzionale di funzionamento delle Agenzie ipotizzata non tiene affatto in considerazione il rapporto che le stesse hanno con le Regioni: risulta infatti organizzato un sistema che appare chiuso al suo interno e privo dei necessari punti di contatto e coordinamento con le Amministrazioni regionali, soggetti cui competono compiti di indirizzo e vigilanza sulle agenzie locali e che ne costituiscono di norma l'unica o principale fonte di finanziamento.

Quanto alle disposizioni inerenti in particolare i compiti di indirizzo e coordinamento, si rileva che così come formulate esse non consentono di evincere, ad esempio, che il ruolo di coordinamento tecnico dell'APAT o ISPRA sul Sistema agenziale si realizza, fatte salve le competenze istituzionali delle Regioni e delle Province autonome, nei confronti di enti strumentali regionali (v. art. 5, comma 1 della p.d.l. C55 e art. 2, comma 3 della p.d.l. 3271).

Si rileva, inoltre, che anche l'assetto del **sistema informativo** non trova più un punto di raccordo con le istituzioni regionali, diventando anche in questo caso un sistema chiuso al suo interno poiché nelle proposte di legge si prevede che i SIRA, oggi di competenza delle Regioni, siano direttamente gestiti dalle Agenzie (v. art. 8, comma 1 della p.d.l. C55 e art. 5, comma 1 della p.d.l. 3271).

Le proposte di legge invece di orientare ad una sempre maggiore e concreta collaborazione tra le Regioni e le ARPA sembrano andare dunque verso una loro separazione che contrasta con la natura delle agenzie regionali di enti strumentali del sistema Regioni e Autonomie locali.

### Compiti e competenze del "Sistema"

A quanto sopra enunciato aggiungasi che non sempre risultano chiari compiti e competenze del "Sistema".

Pare discutibile, infatti, un'attribuzione generalizzata al Sistema agenziale di alcune competenze, come ad esempio quelle sulle relazioni dello Stato dell'Ambiente e sulla produzione dell'informazione sui rischi naturali che, nell'attuale quadro istituzionale, sono correttamente attribuite alle Regioni (v. art. 2, comma 1 lett. c) di entrambe le p.d.l.).

Per di più nell'ambito delle funzioni relative al supporto tecnico-scientifico fornito dal "Sistema nazionale" sono elencate attività proprie delle Regioni e/o delle Province (v. art. 3, comma 1 lett. a) della p.d.l. C 55 e art. 2, comma 1 lett. d) della p.d.l. C 3271).

E ancora, talune attività, attribuite alla competenza dell'APAT o ISPRA rischiano di sovrapporsi con quelle espletate dalle ARPA nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali o comunque di ingenerare dubbi sull'esclusività della competenza dell'Agenzia nazionale rispetto a quella delle ARPA su attività che vedono, ad oggi, l'intervento a differenti livelli (v. art. 7, comma 5 della p.d.l. C 55 e art. 4, comma 4 della p.d.l. C 3271).

Oltre alla necessità di puntuali emendamenti ai testi volti a ripristinare per ciascun aspetto un più corretto rapporto tra le competenze dei diversi attori del Sistema, si ritiene in generale che lo stesso dovrebbe essere "governato" ai massimi livelli istituzionali e nello specifico dallo Stato e dalle Regioni e Province autonome nell'ambito delle opportune sedi di discussione e concertazione.

Sotto questo profilo ad esempio le disposizioni relative alla programmazione delle attività andrebbero riformulate con la previsione, da un lato, di un atto di indirizzo approvato con un vero e proprio accordo tra Governo, Regioni e Province autonome ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281 e, dall'altro, con una clausola valutativa che consenta alle stesse istituzioni di verificare periodicamente l'efficacia degli interventi realizzati e, sulla base degli esiti della verifica, di formulare le necessarie ulteriori direttive (v. art. 4 della p.d.l. C 55 e art. 9 della p.d.l. C 3271).

#### Livelli essenziali di tutela ambientale

Un discorso a parte merita, per la sua importanza, il tema dei LETA trattato dalle proposte di legge con un diverso approccio ma comunque in maniera non del tutto chiara, anche dal punto di vista della redazione dei testi.

Se pertanto risulta apprezzabile l'intento della p.d.l. C 55 di enunciare una definizione dei livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale, intesi come «*gli standard operativi e funzionali che il Sistema nazionale è tenuto a garantire nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio, controllo e diffusione dell'informazione ambientale.*» (art. 6, comma 3 della p.d.l. C 55), tuttavia sarebbe opportuno che l'articolato contemplatesse una trattazione più organica del tema e un sostanziale coinvolgimento delle Regioni e delle Province Autonome nella sua puntuale definizione.

#### Finanziamenti

Si è già detto in esordio alle presenti osservazioni del positivo riscontro alle previsioni relative alla compartecipazione dei privati ai costi dei controlli e al concorso alle spese di funzionamento del sistema di una quota del gettito dei tributi con finalità ambientali e delle tariffe per i servizi pubblici ambientali.

La grave crisi economica in atto e le conseguenti misure di contenimento dei costi esigono peraltro anche su questo fronte un ulteriore sforzo di razionalizzazione della spesa sia livello locale che nazionale e conseguentemente previsioni legislative in grado di supportare effettivamente le attività previste.

Roma, 15 marzo 2012